

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

NUOVA SABATINI

Chiarimenti forniti nelle faq sulle modalità di presentazione delle domande

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della domanda per il finanziamento agevolato per l'acquisto di beni strumentali nuovi. In particolare, viene specificato che le imprese possono accedere al finanziamento anche in presenza di un Durc irregolare (che non viene richiesto in fase di spedizione della Pec iniziale). Il Durc, però, dovrà essere regolarizzato precedentemente all'erogazione dell'agevolazione. È stato, inoltre, aggiornato l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti alla convenzione: sono disponibili tutti gli indirizzi Pec a cui inviare le richieste di agevolazione al link:

http://portalecdp.cassaddpp.it/content/groups/public/documents/ace_documenti/012881.pdf.

(Ministero dello Sviluppo Economico, faq, 05/05/2014)

CREDITI VERSO LA P.A.

Nuove possibilità per la compensazione di crediti certificati verso la P.A.

La norma che consente la compensazione dei crediti verso la P.A. non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti (nonché prestazioni professionali) con le somme dovute in applicazione di alcuni istituti deflattivi del contenzioso, quali accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, reclamo e mediazione è ampliata alle somme maturate dal creditore della P.A. anche in data successiva al 31 dicembre 2012. A tal fine è, comunque, necessario avere preventivamente ottenuto la certificazione del credito vantato nei confronti della P.A. mediante la piattaforma telematica. È stato, inoltre, differito al 30 settembre 2013 il termine di notifica dei ruoli al fine di potere compensare crediti verso la P.A. con le somme iscritte a ruolo. Anteriormente a tale modifica potevano essere compensati solo i ruoli notificati entro il 31 dicembre 2012.

(D.L. n.66/2014, G.U. n.95 del 24/04/2014)

MODELLO F24

Dal 1° ottobre 2014 F24 telematici obbligatori anche per i non titolari di partita Iva

I titolari di partita Iva sono obbligati da alcuni anni ad utilizzare il modello F24 telematico (Entratel, Fisconline, home banking o Cbi) per effettuare i versamenti di imposte, contributi e tributi. L'F24 sarà obbligatorio dal 1° ottobre 2014 anche per i privati, per pagare importi superiori a € 1.000 ovvero, se a seguito di una compensazione, il saldo finale del modello sarà di importo positivo. Dal 1° ottobre 2014, inoltre, dovranno usare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e non quelli delle banche o poste (home banking o Cbi), i privati che presenteranno un F24 con saldo pari a zero, per effetto delle compensazioni effettuate. È infatti disposto che i versamenti eseguiti con il modello F24 dovranno essere effettuati:

- esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni eseguite, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, cioè banche, Poste italiane o agenti della riscossione, nel caso in cui siano effettuate compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
- esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a € 1.000.

(D.L. n.66/2014, G.U. n.95 del 24/04/2014)

SISTRI

Specificate le categorie dei soggetti obbligate ad aderire al Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che ridefinisce i soggetti obbligati ad adeguarsi al Sistri. Queste le principali novità in vigore dal 1° maggio 2014:

- viene previsto l'obbligo di adesione al Sistri solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti, operanti nei settori industriali, artigianali, commerciali, sanitari e di servizi;
- le imprese che non sono tenute all'iscrizione al Sistri, sono in ogni caso tenute a rispettare gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione, previsti per legge;
- tutti i soggetti tenuti ad aderire al Sistri dovranno versare entro il 30 giugno 2014 un contributo annuale nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti;
- decorrere dal 15 maggio 2014, le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, dovranno essere effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale Sistri.

Sono, inoltre, introdotte nuove regole operative per il trasporto intermodale.

(Ministero dell'Ambiente, Decreto 24/04/2014, G.U. n.99 del 30/04/2014)

Oggetto: FASE DI AVVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014 ha regolamentato l'iter di avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le imprese e i professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il calendario predisposto dal Legislatore prevede le seguenti date a decorrere dalle quali gli enti della Pubblica Amministrazione non possono più accettare l'invio da parte dei propri fornitori di fatture in formato cartaceo:

- 6 giugno 2014 per fatture emesse nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale;
 - 31 marzo 2015 per tutte le altre Amministrazioni Locali (Regioni, Province, Comuni, ASL, CCIAA, ecc.).
- Si ricorda che il D.M. n.55 del 3 aprile 2013 aveva inizialmente previsto come data per l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di tutte le altre Amministrazioni locali il 6 giugno 2015; tale data è stata anticipata al 31 marzo 2015 dal D.L. n.66/14.

Gli obblighi degli Uffici della Pubblica Amministrazione

Nel corso dei primi mesi del 2014 le pubbliche amministrazioni destinatarie in futuro di fatture elettroniche hanno inserito nel portale Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA, www.indicepa.gov.it) l'Anagrafica dei propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche ricevendo dall'IPA un codice identificativo univoco. Ciascuna Pubblica Amministrazione è tenuta a dare comunicazione ai propri fornitori del codice univoco che costituisce uno dei dati obbligatori che i fornitori dovranno inserire nella fattura elettronica, da inviare al Sistema di Interscambio. Per ogni ufficio pubblico destinatario di fatturazione elettronica è pubblicata sul portale IPA la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo.

Si segnala alla gentile Clientela che tale data non vincola immediatamente i fornitori alla fatturazione elettronica: la data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica coincide con il 6 giugno 2014 ovvero con il 31 marzo 2015 (a seconda delle tipologia di cliente pubblico come sopra esplicitato): la data pubblicata sul portale IPA corrisponde alla data dalla quale possono essere facoltativamente emesse le fatture in modalità elettronica agli uffici della Pubblica Amministrazione. La Pubblica Amministrazione non può procedere, in ogni caso, al pagamento di fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'emissione della fattura elettronica

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire attraverso il Sistema di Interscambio

(<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/servizi+online/sid>),

che rappresenta il punto di incontro tra i fornitori della pubblica amministrazione e gli uffici degli enti locali. La trasmissione del file fattura al Sistema di Interscambio dovrà necessariamente avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata;
- attraverso una interfaccia web (per accedervi è necessario essere abilitati ad Entratel o a Fisconline o essere in possesso di Carta Nazionale dei Servizi precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate);
- mediante i servizi di cooperazione applicativa;
- mediante il trasferimento dei dati con il protocollo FTP.

Le fatture elettroniche che saranno trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio dovranno essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica. Sia gli uffici della Pubblica Amministrazione sia i fornitori possono affidarsi ad intermediari abilitati per:

- ü l'emissione delle fatture elettroniche;
- ü la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio;
- ü la conservazione a norma di legge delle fatture elettroniche inviate.

Nell'interazione con il Sistema di Interscambio, l'Intermediario è colui che invia o riceve i file per conto dell'operatore economico e/o dell'Amministrazione Pubblica. Gli Intermediari che interagiscono con il Sistema di Interscambio in veste sia di trasmittente che di ricevente tramite il medesimo canale trasmissivo possono optare per il "Flusso semplificato" descritto nella sezione File, fatture e messaggi.

Lo studio, nella qualità di intermediario, è disponibile alla gestione dell'anzidetto servizio il cui costo annuo è di € 400,00 più CN e IVA; chiunque fosse interessato deve darne immediata comunicazione in quanto lo studio deve raccordarsi con la propria software house.

Oggetto: RINNOVI PEC E NOTIFICHE

È già trascorso quasi un anno da quando tutti i soggetti iscritti alla Camera di Commercio devono dotarsi di apposito indirizzo di Posta Elettronica Certificata; dopo le società, infatti, anche le ditte individuali dallo scorso 1° luglio 2013 si sono allineate a tali obblighi.

L'importanza del monitoraggio della casella

Il sistema di posta elettronica certificata sostituisce, in linea di principio, le comunicazioni a mezzo raccomandata, con la conseguenza che risulta davvero importantissimo effettuare un monitoraggio continuo della casella, onde evitare di restare all'oscuro di comunicazioni che si considerano ufficialmente effettuate (si pensi alla possibile scadenza di termini, ecc.).

Per tale motivo, spesso gli operatori attivano sistemi di controllo automatizzati, quali quelli che inviano SMS all'arrivo di nuovi messaggi, oppure segnalano la circostanza con normali mail inviate alle caselle normalmente in uso.

Va per tali motivi ricordata anche l'importanza dei rinnovi dei contratti con il fornitore del servizio, specialmente per tutti coloro che avessero attivato la PEC lo scorso anno con durata annuale.

La notifica delle cartelle esattoriali

Oltre al possibile utilizzo dell'indirizzo PEC per le normali comunicazioni commerciali o per gli atti civili, va anche rammentato, per confermare l'importanza del monitoraggio, che per tale via possono anche avvenire le notifiche delle cartelle esattoriali ai sensi dell'art.26 d.P.R. n.602/73.

La disposizione prevede, in particolare, che "la notifica della cartella può essere eseguita ... a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi e tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione".

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano i Sigg.ri Clienti a mantenere monitorata la propria casella e, ove fosse ritenuto opportuno, a contattare lo Studio per concordare eventuali servizi di monitoraggio a pagamento.

Oggetto: ACCONTO IMU 2014 E DICHIARAZIONE IMU

Anche per il 2014 è dovuta l'Imu con riferimento agli immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili) ubicati in ciascun Comune; la nuova luc, operativa da quest'anno, ha infatti confermato l'Imu, affiancandola ai due nuovi tributi:

- la Tasi (una sorta di maggiorazione Imu le cui regole oggi non sono del tutto chiare),
- la Tari (l'imposta sui rifiuti, riscossa direttamente dal Comune o da altri enti incaricati).

In questo contributo ci limiteremo a ricordare le principali regole applicative Imu, in attesa che vengano definite le modalità per il versamento della Tasi, anche al fine di dar conto anche delle novità introdotte dal 2014.

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibili dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, ecc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, ecc.) degli immobili posseduti onde agevolare il calcolo dell'imposta e la predisposizione della dichiarazione Imu ove dovuta.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Versamenti

Dallo scorso anno, l'imposta viene integralmente versata a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola l'imposta dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

Il D.L. n.35/13 ha definito a regime le modalità per il calcolo dell'imposta:

entro il 16 giugno 2014

AE

il contribuente è tenuto al versamento dell'acconto nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente (ossia occorrerà utilizzare le aliquote 2013);

entro il 16 dicembre 2014

AE

il contribuente è tenuto al versamento del saldo sulla base delle aliquote approvate dai Comuni per il 2014 e pubblicate sul sito del Mef. Tale versamento va fatto a conguaglio della rata di acconto (quindi ricalcolando sulla base delle nuove aliquote l'intera imposta annuale, scomputando quanto versato in sede di acconto a giugno).

In caso di mancata pubblicazione delle nuove aliquote saranno confermate anche per il 2014 le aliquote dell'anno precedente e quindi, anche il saldo, come l'acconto, sarà versato facendo riferimento alle aliquote 2013.

È consentito (anche se sconsigliato, viste le numerose modifiche che riguardano tale tributo) il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2014.

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo approvati dalla R.M. n.35/E/12:

Codice tributo	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente; è possibile riservarsi una quota di credito per versare l'Imu anche nel caso in cui il contribuente intenda presentare il modello 730.

Aliquote

Le aliquote, come detto, sono deliberate dal Comune, comunque entro certi limiti:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il range dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 0,46 e 1,06%);
- per l'abitazione principale e le relative pertinenze è prevista l'esenzione. Detti immobili saranno soggetti alla sola Tasi;
- anche i fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, serre, ecc.) sono esenti da Imu e pagano solo la Tasi. I fabbricati rurali abitativi seguono le regole degli altri fabbricati (quindi se sono abitazioni principali, sono comunque esenti, seppur con gli specifici vincoli previsti per tali immobili);
- infine i Comuni possono differenziare l'aliquota per agevolare situazioni meritevoli. Questi aspetti vanno verificati nei regolamenti comunali.

Aliquote	Range aliquota Imu
ordinaria	0,46% - 1,06%
Abitazioni principali	Esenti
Rurali strumentali	esenti

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare nulla a titolo di Imu);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà Imu il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare l'Imu).

Al contrario, non sono tenuti ad effettuare alcun versamento:

- il nudo proprietario (ossia quando sull'immobile è presente un usufrutto);
- l'inquilino dell'immobile (l'imposta viene versata dal titolare dell'appartamento);
- la società di leasing concedente (paga l'utilizzatore);
- il comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell'immobile);
- l'affittuario dell'azienda se l'azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell'azienda che l'ha concessa in affitto).

Gli immobili interessati

L'Imu si deve versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.

C Fabbricati

Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Imu 2014
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'art.10 D.Lgs. n.42/04.

C Terreni agricoli

Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% a cui applicare un moltiplicatore differenziato in base al soggetto possessore. Il moltiplicatore Imu base per i terreni è 135 mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75 (moltiplicatore ridotto a partire dal 2014).

	Imu 2014
Terreni agricoli	135
Terreni agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)	75

A favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli principali iscritti nella previdenza agricola è prevista anche una riduzione per scaglioni:

- franchigia sino ad € 6.000 di valore imponibile;
- riduzione 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 6.000 e fino ad € 15.500;
- riduzione 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino ad € 25.500;
- riduzione 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino ad € 32.000.

C Aree edificabili

Per le aree edificabili si continua ad utilizzare il valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi e quindi evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno pagheranno in ogni caso l'Imu come fosse un terreno agricolo (quindi sul reddito dominicale e non sul valore venale), anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo tale immobile dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari. Per un dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Quando il Comune concede una agevolazione (es. aliquote ridotte per alcune situazioni o assimilazioni per suo gratuito), per beneficiarne normalmente viene richiesto di presentare una specifica comunicazione: in questi casi sarà necessario verificare attentamente il regolamento Imu dell'Ente in questione.

La dichiarazione Imu deve essere resa su apposito modello ministeriale.

Oggetto: IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese, siano esse iscritte o annotate al 1° gennaio ovvero nel corso dell'anno di riferimento.

Il diritto è dovuto alle sedi delle Camera di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie ovvero uffici di rappresentanza.

Nel caso di trasferimento delle sedi, unità o uffici in altra provincia, il diritto è dovuto alla CCIAA in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.

Soggetti obbligati

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/00;
- Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- società di persone (Snc, Sas);
- società tra avvocati D.Lgs. n.96/01;
- imprese estere con unità locali in Italia;
- Srl (anche unipersonali), Spa e Sapa;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2013 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2013 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2014;
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2013 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2014;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'art.2545-septiesdecies cod.civ.) nell'anno 2013.

Misura del diritto

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 5.12.13, n.0201237 ha confermato gli importi del diritto annuale, già in vigore, anche per il 2014, le imprese individuali ed i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.



È necessario tener presente che ciascuna Camera di commercio può determinare delle maggiorazioni da applicare agli importi stabiliti dal Ministero.

Imprese di nuova iscrizione

Dal 1° gennaio 2014 si applicano i seguenti importi:

Tipologia d'impresa/società	Costi sede	Costi U.I.*
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati)	€ 200,00	€ 40,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese	€ 88,00	€ 18,00
Società semplici agricole	€ 100,00	€ 20,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	---	€ 110,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.)	€ 30,00	---

* L'importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00 per ognuna di esse, ad eccezione dei soggetti iscritti solo al REA che pagano solo il diritto fisso di € 30,00.

Imprese già iscritte

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 16 giugno 2014, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Sezione speciale

Tipologia d'impresa/società	Costi
Imprese individuali	€ 88,00
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	€ 110,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.)	€ 30,00
Soggetti semplici con ragione sociale agricola	€ 100,00
Soggetti semplici con ragione sociale non agricola	€ 200,00
Società tra avvocati (D.Lgs. n.96/01, art.16)	€ 200,00

Anche in questo caso le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

Sezione ordinaria

Per l'anno 2014 gli importi per le imprese iscritte in sezione ordinaria sono così determinati:

- imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano un diritto annuale fisso pari a € 200,00 per la sede legale, e un diritto di € 40,00 per ciascuna unità locale.
- tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno precedente.

Il diritto annuale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2013 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella.

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello Irap 2014.

Aliquote in base al fatturato 2013 ai fini Irap		
fatturato		aliquote
da euro	a euro	
0	100.000,00	€200,00 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015%
oltre 250.000	500.000,00	0,013%
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un max. di €40.000,00)

Unità locali

- le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di € 200,00 per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali);
- se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2014 e il codice tributo 3850;
- le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a € 110,00.

Gli iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) e cioè associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano attività d'impresa, agricola o commerciale, non esclusiva o prevalente, versano un diritto annuale di € 30; il tributo dovuto dalle società semplici non agricole e dalle società tra avvocati è pari alla misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato (€ 200), quello a carico delle società semplici agricole è ridotto alla metà (€ 100).

Arrotondamenti

Con la nota n.19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi per la sede e per le eventuali unità locali dovranno essere mantenuti cinque decimali.

L'importo finale da versare alla Camera di Commercio va comunque espresso in unità di euro (per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite).

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (art.24, co.35 L. n.449/97, collegata alla Finanziaria 1998), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio Registro Imprese.

Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Oggetto: L'ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI E PICCOLI IMPRENDITORI – SCELTE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Con riferimento all'assoggettabilità ad Irap dei **professionisti** si ricorda, in sintesi, il concetto che si deve trarre dalle numerose prese di posizione della Cassazione:

malgrado occorra valutare caso per caso, i professionisti che per l'esercizio della loro attività utilizzano una modesta quantità di beni strumentali e non fanno uso di lavoro altrui, possono ritenersi al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Irap.


Nel corso degli ultimi anni, la possibilità di non versare Irap è stata estesa dalla Cassazione, oltre che per quanto riguarda i professionisti, anche nei confronti di altre categorie di soggetti, in particolare:

- Æ agenti di commercio e promotori finanziari (Cassazione SS.UU., sentenza n.12108/09 e ss.);
- Æ broker assicurativi (Cassazione, sentenza n.10851/11);
- Æ piccole imprese (Cassazione, sentenza n.15249/10, n.21122/10 e n.21123/10).

Sono comunque moltissime le sentenze che vanno in tale direzione.

Tale esonero si applica con i medesimi presupposti, a patto che sia impiegata nell'attività una dotazione di beni strumentali che non supera il minimo indispensabile e non venga impiegato lavoro altrui.

Le scelte che potranno essere operate in sede di dichiarazione dei redditi sono le seguenti:



Qualora il contribuente ritenga di non essere soggetto Irap in quanto privo del requisito di autonoma organizzazione previsto dalla norma dovrà restituire allo Studio, debitamente sottoscritto, uno dei modelli nelle pagine seguenti.

Fac simile di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap per professionisti

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
e residente a Cap
in via
tel. cell. Cod.Fisc.

IN QUALITÀ DI

- professionista individuale;
- legale rappresentante dello studio associato/società semplice

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO

- è reso consapevole dallo Studio dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap da parte dei liberi professionisti;
- è reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di "ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 2001 e, TRA LE ALTRE, dalle sentenze della Corte di Cassazione n.3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682 del 16 febbraio 2007 e n.12108-12109-12110-12111 del 26 maggio 2009;

RITIENE

- di svolgere l'attività professionale senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'Irap;

A TAL FINE RICHIEDE

- allo Studio di **non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2013 e per le future annualità**, salvo successive comunicazioni, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.

Data, li

Firma

.....

Fac simile di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap per agenti di commercio, promotori finanziari, broker assicurativi e piccole imprese

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
e residente a Cap
in via
tel. cell. Cod.Fisc.

IN QUALITÀ DI

- agente di commercio
- promotore finanziario
- broker assicurativo
- imprenditore individuale

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO

- è reso consapevole dallo Studio dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap da parte degli agenti di commercio, dei promotori finanziari e delle piccole imprese;
- è reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di "ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 2001 e dalle sentenze della Corte di Cassazione n.12108-12109-12110-12111/2009, nonché delle sentenze n.15249/10, 21122/10, 21123/10, 10851/11;

RITIENE

- di svolgere l'attività senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'Irap;

A TAL FINE RICHIEDE

- allo Studio di **non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2013 e per le future annualità**, salvo diverse successive comunicazioni, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.

Data, li

Firma

.....

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO 2014 AL 15 GIUGNO 2014

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio 2014 al 15 giugno 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

16 maggio	<p>Versamento delle ritenute alla fonte</p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</p> <p>Versamenti Iva mensili</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile (codice tributo 6004).</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 d.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamenti Iva trimestrali</p> <p>I contribuenti Iva trimestrali devono versare entro oggi l'imposta relativa al 1° trimestre 2014, maggiorata dell'1%, utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 6031.</p> <p>Dichiarazioni d'intento</p> <p>Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili e trimestrali, l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono, rispettivamente, alle operazioni effettuate nel mese di aprile o nel primo trimestre. Si ricorda che, ai sensi dell'art.2, co.4 D.L. n.16/12, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.</p>
---------------------	--

<p style="text-align: center;">16</p> <p>maggio</p>	<p>Versamento dei contributi Inps</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti</p> <p>Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l'anno 2013 (primo trimestre).</p> <p>Versamento del premio Inail</p> <p>A causa del differimento al 16/05 della scadenza dell'auto liquidazione del premio Inail 2013/2014, scade oggi, il termine per il versamento dell'Inail dovuta a saldo per il 2013 e come acconto per il 2014.</p> <p>Per i soggetti che hanno optato per il pagamento rateale, scade oggi il termine per il versamento della prima e seconda rata del premio Inail relativo al saldo 2013 e all'acconto 2014, così come risulta dall'autoliquidazione.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 aprile.</p>
<p style="text-align: center;">20</p> <p>maggio</p>	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai</p> <p>Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p style="text-align: center;">26</p> <p>maggio</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.</p>

3 giugno	<p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.05.2014.</p> <p>Comunicazione black list – mensile</p> <p>Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "black-list" scade oggi, sia per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile, il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese precedente.</p>
--------------------	--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti

firma
dott. Giuseppe Barletta